



COMUNE DI MERGOSCIA

6647 Mergoscia

Telefono 091/745 12 23

www.comune-mergoscia.ch

info@comune-mergoscia.ch

Mergoscia, 15 novembre 2017

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Il Municipio di Mergoscia visto,

- La legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983
- La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004
- L'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt) del 16 dicembre 1985
- Il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAAt) del 6 maggio 2015
- Il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPamb) del 17 maggio 2005
- Le direttive per i controlli della combustione emesse dalla sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) del 16 novembre 2015 e le relative tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio^{EL} o gas (TCC).

Richiamata la decisione municipale, no. 276 del 18 novembre 2016, mediante la quale alla ditta Fausto Ferrari di Locarno, è stato affidato lo svolgimento del prossimo ciclo di controllo degli impianti a combustione,

visti gli articoli 116 cpv 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC), l'articolo 28 cpv 1 del Regolamento di applicazione (RaLOC), nonché ogni altra norma in concreto applicabile

O R D I N A

Art. 1 Istituzione del controllo

Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo delle emissioni di sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione ai sensi del Regolamento di applicazione dell'OIAAt e nel rispetto delle Raccomandazioni di misurazione dell'Ufficio federale dell'ambiente.

Art. 2 Tariffe

- a) Per l'esecuzione dei controlli degli impianti a uno stadio di potenza a olio - extra leggero o a gas:
- ✓ bruciatore a gas atmosferico
 - ✓ bruciatore a evaporazione (stufa a olio)
 - ✓ bruciatore a gas ad aria soffiata
 - ✓ bruciatore a olio ad aria soffiata
- è prelevata una tassa di **CHF 95.00**
- b) Per l'esecuzione dei controlli degli impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulare a olio - extra leggero o a gas:
- ✓ bruciatore a gas ad aria soffiata
 - ✓ bruciatore a olio ad aria soffiata
 - ✓ bruciatori a due combustibili
- è prelevata una tassa di **CHF 105.00**
- c) Per controlli eseguiti fuori del normale ciclo, come quelli di sondaggio, di reclamo, supplementari o per controlli richiesti dal proprietario, sono applicate le tasse previste dagli art. 2a/2b, aumentate di **CHF 10.00**. Per i reclami ingiustificati, le spese dei controlli saranno addebitate al reclamante, mentre se fossero giustificati saranno addebitate al proprietario dell'impianto. Per la registrazione delle misurazioni di regolazione fornite dai manutentori, è applicata una tassa di **CHF 20.00**.

- d) Nella tassa sono compresi **CHF 10.00** da riversare al Cantone a copertura dei costi per i servizi forniti ai comuni (allegato 1 del RLaLPamb - modifica del 5 novembre 2014, entrata in vigore il 01.01.2015).
- e) Per ogni controllo non effettuabile a causa d'inadempienze del proprietario, o chi per esso, sarà fatturata una tassa amministrativa di **CHF 60.00**.
- f) Per ogni richiamo o sollecitazione per l'evasione di richieste, sarà addebitata una tassa amministrativa di **CHF 10.00**. Per ogni ulteriore richiamo inviato con lettera raccomandata, sarà richiesta una tassa amministrativa di **CHF 20.00**.
- g) Le rispettive tasse dovranno essere pagate entro un mese dalla data della fattura.

Art. 3 Obblighi del proprietario

I proprietari degli impianti sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantirne un corretto funzionamento e un'adeguata manutenzione. Essi devono in particolare:

- ✓ consentire l'esecuzione dei controlli e in particolare un comodo accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi e manipolazioni connessi al controllo;
- ✓ notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto, le modifiche sostanziali agli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.

Art. 4 Mezzi e termini di ricorso

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore conclusi i termini di ricorso ed è valida per i cicli di controllo degli impianti a combustione a partire dal 18° ciclo (1.09.2017-31.08.2019).

Il Municipio: